



Quesiti e Risposte

A cura dell'Area Tecnica
Tel. 0966.588644 e-mail: areatecnica@portodigioiatauro.it

Quesito 1

- a) Nello "Schema di Contratto" art. 14 viene indicato che il subappalto non è consentito mentre al punto 3.1 del bando il subappalto per la categoria prevalente OG7 e per la categoria scorporabile OS21 è previsto nei limiti del 30%, ai sensi di legge.
- b) Nel disciplinare, al punto 2.2) è riportato che il cronoprogramma dovrà indicare anche l'ammontare economico mensile delle lavorazioni previste.
Ciò non ci è chiaro in quanto gli importi da noi offerti saranno espressi nella busta C relativa all'Offerta economica, come del resto da Voi evidenziato nello stesso disciplinare dopo il punto 2.3.4)

Risposta 1

- a) Nello schema di contratto esiste un refuso di altra gara. Tenere conto solo di quanto indicato nel bando di gara.
- b) L'ammontare economico va espresso in percentuale rispetto all'importo previsto dall'offerente.

Quesito 2

Il punto 12 del bando di gara per le ATI orizzontali, chiede il possesso dei requisiti di qualificazione SOA da parte della capogruppo nella misura minima del 60% invece che del 40% come previsto dalla legge.

Si chiede pertanto di esaminare tale requisito al fine di poter capire con quale formula (del 60% o del 40%) sia possibile partecipare alla procedura.

Risposta 2

Il Bando prevede la misura minima del 60%

Quesito 2

- a) il soggetto che si occuperà della progettazione esecutiva dovrà essere associato o potrà essere semplicemente individuato dall'impresa concorrente?
- b) nel caso in cui il soggetto che si occuperà della progettazione esecutiva sia un RTP, il capogruppo deve possedere i requisiti di cui al punto b.2) del bando di gara in misura "pari" al 40% (come indicato nel bando), ovvero "non inferiore" al 40%, in analogia a quanto richiesto con riferimento al punto b.1)?
- c) nel caso in cui il soggetto che si occuperà della progettazione esecutiva sia un RTP, il professionista geologo deve far parte del suddetto RTP, ovvero potrà essere un professionista esterno al RTP semplicemente indicato dallo stesso RTP e dall'impresa concorrente?
- d) nel caso in cui il soggetto che si occuperà della progettazione esecutiva sia un RTP in cui il capogruppo possiede la totalità dei requisiti (100%) ed i mandanti non posseggono requisiti, ovvero li posseggono in misura inferiore al 60/o (in pratica non garantiscono il rispetto di percentuali minime sugli stessi requisiti), tale situazione si configura come "ATI orizzontale" o "ATI mista" tra progettisti?

Risposta 2

- a) la ditta che partecipa alla gara può scegliere se associare o individuare il gruppo di progettazione.
- b) non è chiara la domanda ma il bando puntualmente specifica i requisiti che il raggruppamento deve possedere.
- c) la ditta che partecipa alla gara può scegliere se associare o indicare il geologo che dovrà effettuare la prestazione.
- d) Non si danno consulenze in merito alla composizione del raggruppamento.

Quesito 3

- a. Nulla osta ai sensi della L. 575/65 e s.m.i. (antimafia) ed assenza di procedure concorsuali – Il disciplinare di gara (cfr. pag. 9) prevede che la busta A) debba contenere, sia per il concorrente che per i progettisti costituiti in forma di società, il certificato della C.C.I.A.A. in originale o in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 T.U. 445/2000 con l'annotazione che nulla osta ai sensi dell'antimafia e che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata. A riguardo si evidenzia che tale richiesta sia probabilmente da attribuire ad un mero refuso considerando che, dal 07 ottobre 2010, la nuova versione dei certificati del Registro Imprese contiene la dicitura "non risulta alcuna procedura concorsuale" in luogo della precedente "l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata" e che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012 la Camera di Commercio non è più competente al rilascio dei certificati del Registro delle Imprese integrati con la dicitura antimafia. Si richiede, pertanto, di confermare che sia per i concorrenti che per i progettisti costituiti in forma di società sarà sufficiente produrre il certificato della C.C.I.A.A. nella forma sopra specificata ed attualmente vigente.
- b. Attestazione (PASSOE) – Il disciplinare di gara (cfr. pag. 9) prevede che la busta A) debba contenere, sia per il concorrente che per i progettisti costituiti in forma di società, il PASSOE di cui alla delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012. A riguardo si evidenzia che il 24 gennaio u.s., nel corso della trattazione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetto Mille Proroghe), è stato inserito, con specifico emendamento, il comma 1-bis all'articolo 3 del predetto Decreto Legge, che proroga al 30 giugno 2014 il termine ultimo di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e .s.m.i., differendo l'entrata in vigore del regime di obbligatorietà di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS al 1 luglio 2014. Si richiede, pertanto, di confermare che la verifica dei requisiti dei partecipanti alla procedura di gara in argomento debba essere espletata con le tradizionali modalità documentali anziché attraverso il sistema AVCPASS e, quindi, senza produrre il PASSOE in sede di gara. A riguardo si segnala, altresì, che il sistema AVCPASS non prevede ancora, nella sezione "creazione del PASSOE", la figura del progettista così come disciplinata dall'art.53 comma 3 del D.lgs. 163/2006 non consentendo, di fatto, la creazione di un PASSOE idoneo all'espletamento delle attività di verifica su tutti i soggetti coinvolti nella procedura di gara di che trattasi.

Risposta 3

- a) Si confermare che i concorrenti e i progettisti costituiti in forma di società potranno produrre i dati riportati nel certificato della C.C.I.A.A. come autodichiarazione o nella forma attualmente vigente.

- b) Si conferma che il 24 gennaio u.s., nel corso della trattazione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetto Mille Proroghe), è stato inserito, con specifico emendamento, il comma 1-bis all'articolo 3 del predetto Decreto Legge, che proroga al 30 giugno 2014 il termine ultimo di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e .s.m.i., differendo l'entrata in vigore del regime di obbligatorietà di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS al 1 luglio 2014, pertanto la verifica dei requisiti sarà effettuata da questa amministrazione.

Quesito 4

- a) PASSOE: si è provveduto a contattare l'AVCP per generazione PASSOE per la gara in oggetto, ci è stato risposto che la S.A. non ha inserito i requisiti necessari alla generazione del PASSOE relativa al CIG 5479060757 pertanto al momento non è possibile adempiere al requisito ATTESTAZIONE PASSOE (PAG.9 PUNTO 1.2.19) lett. c del disciplinare).
- b) i tempi per il Progetto Esecutivo e per la consegna lavori sono differenti: infatti, nello schema di contratto (pag.7) sono rispettivamente di 90 gg e 18 mesi, mentre nel CSA-Norme generali (pag.14) sono invece 60 gg e 12 mesi.
- c) Geologo: si chiede se è possibile inserire questa figura come consulente esterno dei progettisti invece di dover formare (tra progettisti e geologo) un costituendo raggruppamento temporaneo.

Risposta 4

- a) Come risposta n. 3 punto b) per cui la verifica dei requisiti sarà effettuata da questa amministrazione.
- b) Lo schema di contratto porta dei refusi di altra gara bisogna tenere conto di quanto indicato nel bando di gara punto 4 e nel CSA-Norme generali (pag.14). I tempi per la progettazione sono 60 gg e per i lavori sono 12 mesi.
- c) Come la risposta n. 2 punto c) la figura del geologo può essere solo indicato esterno dei progettisti invece di dover formare (tra progettisti e geologo) un costituendo raggruppamento temporaneo.

Quesito 5

1. La dichiarazione richiesta a pagina 3 di 19 del disciplinare di gara **“indica l'elenco degli eventuali soggetti ... cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 38, c. 1 lett. c) del d.lgs. 163/06 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”**, deve essere resa per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o come recita la normativa per i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Risposta 5

1. La dichiarazione va resa per l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Quesito 6

1. il geologo deve compilarlo? In particolare ci si riferisce alla compilazione della pagina 2 dell'allegato 2. Deve compilarlo sia se è indicato dall'RTP sia se dipendente di uno degli studi facenti parte dell'RTP stessa?
2. Alla pag. 9 del Disciplinare di gara, Punto 1.2.19 –lettera a si richiede certificato in originale della CCIAA, con validità non anteriore a tre mesi e annotazione antimafia.
3. Considerando che tale Certificato deve essere acquisito d'ufficio secondo le vigenti normative e che le Camere di Commercio non rilasciano più l'annotazione antimafia, è sufficiente fornire i dati come da ALLEGATO 1 PAG. 3-4?
4. Nell'ALLEGATO 1 alla pagina 7 - punto j si richiede di "non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse": a quale arco temporale ci si riferisce?

Risposta 6

1. il geologo indicato o facente parte dell'RTP deve compilare l'allegato 2.
2. come risposta n. 3 . Vanno indicati i dati come autocertificazione e non va riportata alcuna dicitura antimafia.
3. Sì
4. Le violazioni di imposte e tasse fanno riferimento all'intero arco temporale di vita della società.

Quesito 7

1. Numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni – Disciplinare di gara (pag. 8 lettera b.4)?

Risposta 7

1. il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni si riferisce al triennio 2012-2011-2010.

Quesito 8

1. Si chiede di chiarire se i tre anni da considerare per il calcolo del personale medio annuo siano: 2012-2011-2010.
2. Servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva espletati negli ultimi 10 anni (2003-2012) - Disciplinare di gara (pag. 8 lettera b.2/b.3).In riferimento ai requisiti tecnici richiesti per l'Appalto in oggetto, si chiede di verificare se sia consentita tale modalità di partecipazione.

Una società di ingegneria costituita nel novembre 2008, con 5 direttori tecnici, vorrebbe partecipare all'appalto in oggetto documentando progettazioni definitive e/o esecutive realizzate dai suoi direttori tecnici. In particolare i suddetti direttori tecnici sono tutti insieme associati di una associazione professionale e detta associazione professionale non ha altri professionisti all'infuori di

loro. Per tale motivo, potendosi documentare i servizi di ingegneria dei direttori tecnici della società di ingegneria, si ritiene quindi che detta società di ingegneria possa documentare i servizi di ingegneria della associazione professionale.

Per gli stessi motivi, si ritiene, inoltre che, oltre al curriculum, la società di ingegneria possa avvalersi anche dei requisiti tecnici ed economici e del personale dell'associazione professionale in quanto come detto costituita solo da professionisti che sono tutti direttori tecnici della società di ingegneria.

Il tutto ovviamente opportunamente documentato.

Risposta 8

1. i tre anni da considerare per il calcolo del personale medio annuo sono: 2012-2011-2010.
2. essendo il secondo quesito particolare nel suo genere si sta verificando la possibilità o meno dell'avvalimento anche dei requisiti tecnici ed economici e del personale dell'associazione professionale per cui si darà riscontro al seguente quesito entro la prossima settimana.
Dalla verifica effettuata si conferma che all'ultimo punto del punto 6 del disciplinare di gara non è possibile effettuare per il progettista indicato o associato l'avvalimento per carenza dei requisiti richiesti nel bando di gara. Nel caso in esame non sembra possibile che la società di ingegneria possa spendere i requisiti dei direttori tecnici essendo trascorsi più di 5 anni dalla costituzione della società. Inoltre per una risposta più certa bisognerebbe verificare come è stata costituita la società e se la società di professionisti è confluita nella società di ingegneria ecc.

Quesito 9

In riferimento alla gara di cui in oggetto, si richiede di fornire alcuni chiarimenti in merito ai seguenti 2 aspetti:

1. In base a quanto indicato nel Bando di gara, per quanto concerne i requisiti di progettazione, si chiede di confermare se oltre alla progettazione di livello definitivo ed esecutivo, ai fini del raggiungimento degli importi richiesti nei punti b.1) e b.2) del Bando di gara a pag. 8, siano valutabili, in ossequio a quanto previsto dall'art 252 del DPR 207/2010, anche i collaudi di opere realizzate per le stesse classi e categorie indicate.
2. Si richiede, altresì, (i) di chiarire se quanto richiesto al punto 2.1 del Disciplinare di gara (pag. 10), in relazione alla presentazione di documenti di un numero massimo di tre servizi per interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, sia riferito solo all'impresa (per le opere realizzate) od anche al progettista (per i servizi realizzati) ed, eventualmente, (ii) di precisare anche il numero massimo delle pagine della documentazione da predisporre.

Risposta 9

1. Sono valutabili solo progettazioni analoghe nelle classi e categorie indicate nel bando di gara e disciplinare.

2. Nel caso in cui l'impresa si qualifica anche per la progettazione da sola o in associazione è stato previsto che la stessa indichi anche tre opere realizzate dalla stessa. I tre servizi vanno indicati in modo sintetico ad esempio tre tavole in formato A3. Non è stato indicato un numero massimo di pagine.

Quesito 10

1. Soggetti deputati a rendere le dichiarazioni di cui agli Allegati 2 e 2a dei progettisti
Il disciplinare di gara al punto 1.2.13) prevede che tra i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei contratti vi siano alcune figure professionali tra cui il tecnico geologo ed il coordinatore per la sicurezza in fase progettazione. Il bando di gara a pagina 9 prevede, altresì, che dette figure professionali debbano essere rispettivamente in possesso di titolo di abilitazione di cui al D.lgs. n.81/2008 e titolo di abilitazione professionale con relativa iscrizione all'Albo. Alla luce delle suddette prescrizioni, la scrivente ritiene che detti soggetti, intesi come persone fisiche e non giuridiche, non debbano produrre in sede di gara l'intero allegato 2 ma esclusivamente la parte di esso (pagina 2) relativa al possesso dei predetti titoli abilitativi professionali corredata dalle dichiarazioni di cui all'allegato 2a attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti che devono sussistere in capo alle persone fisiche. Si chiede, pertanto, di confermare se sia possibile intendere in tal senso la risposta n.1 fornita al quesito n.6 relativamente "ai soggetti che devono compilare l'allegato 2".

Risposta 10

1. I soggetti deputati a rendere in modo completo in ogni sua parte le dichiarazioni dell'allegato 2 di sono i professionisti e i legali rappresentanti delle società ecc. che rappresentano la RTP.
I professionisti indicati e non associati devono compilare l'allegato 2 nella parte di propria competenza e le dichiarazioni di competenza in esso contenute rispetto all'art. 38, le parti non di competenza vanno sbarrate. L'allegato 2a va compilato da tutti i soggetti indicati, dai direttori tecnici ecc.